

CATTOLICA & ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROFESSIONE SANITARIA

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE



SET INFORMATIVO

Il presente Set Informativo di Cattolica&Attività Professionale PROFESSIONE SANITARIA si compone di:

- DIP;
- DIP Aggiuntivo;
- Condizioni di assicurazione.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".

Ultimo aggiornamento: 18.04.2026

CATTOLICA^{*}
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. [cattolica.it](https://www.cattolica.it)
scarica l'app     

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità civile professionale per danni causati in maniera involontaria a terzi nello svolgimento dell'attività professionale e per la Tutela legale.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

✓ Assicurazione della Responsabilità civile professionale

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino al Massimale indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), come responsabile civile ai sensi di legge, per Danni e Perdite patrimoniali (quando previste), causati in maniera involontaria a terzi nell'esercizio dell'attività professionale sanitaria, o di interesse sanitario, indicata in Polizza e svolta nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa e dai regolamenti in vigore che disciplinano la professione stessa.

L'Assicurazione opera anche:

- per la Responsabilità civile che deriva all'Assicurato per Danni imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, sanitario e non sanitario, che a qualunque titolo opera per conto dell'Assicurato e del quale deve rispondere ai sensi di legge;
- per la Responsabilità civile extracontrattuale del personale sanitario Dipendente e Convenzionato - anche se non più in servizio al momento del ricevimento della Richiesta di risarcimento - della cui opera l'Assicurato si avvale per l'adempimento della propria obbligazione con il paziente;
- per la Responsabilità civile extracontrattuale di volontari, tirocinanti, borsisti e personale non sanitario, quando agiscono per conto dell'Assicurato, anche a titolo gratuito.

✓ Assicurazione della Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino al Massimale indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come responsabile civile:

- ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'I.N.A.I.L. è tenuto a erogare una prestazione, subiti da lavoratori dipendenti o da lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione e assicurati come da normativa;
- a titolo di risarcimento dei danni (morte e lesioni personali) che non rientrano nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, causati ai lavoratori.

✓ L'Assicurazione opera anche per le azioni di rivalsa intraprese dall'I.N.P.S.

Se rientrano nell'attività professionale e nell'ambito della copertura assicurata, sono sempre compresi i rischi relativi a:

- ✓ Direttore sanitario
- ✓ Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale
- ✓ Malattie professionali
- ✓ Emotrasfusioni, AIDS, virus C, virus Delta
- ✓ Sperimentazione e ricerca
- ✓ Inquinamento accidentale
- ✓ Fornitori considerati terzi
- ✓ Committenza auto
- ✓ Mancata acquisizione del consenso informato
- ✓ Cose in consegna
- ✓ Consulenza giudiziale
- ✓ Docenza
- ✓ Corsi e convegni
- ✓ Firma elettronica avanzata (FEA)
- ✓ Errato trattamento dei dati personali

Sono previste condizioni specifiche per le seguenti qualifiche, specializzazioni e figure professionali:

- ✓ Ginecologia e ostetricia
- ✓ Chirurgia plastica, ricostruttiva e estetica
- ✓ Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico ortopedico, Ernista, Ottico
- ✓ Medicina legale o medicina del lavoro - Perdite patrimoniali
- ✓ Odontoiatria - Estensione all'implantologia
- ✓ Medicina veterinaria



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- ✗ **Non sono considerati terzi:** i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia; le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori e figli; tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio; le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.
- ✗ **Sono esclusi i rischi relativi a:** Danni che derivano dall'esercizio di attività per le quali l'Assicurato non dispone delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti in vigore e dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza e per cui l'Assicurato risulta abilitato; Danni causati dall'Assicurato che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risulta iscritto al relativo Albo professionale, se previsto, o non è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge; Richieste di risarcimento connesse o che conseguono a Fatti noti di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione o prima della decorrenza di eventuali precedenti contratti stipulati in maniera continuativa con Generali Italia; Danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o ripetuti determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata; Danni che derivano da prescrizione o somministrazione di farmaci o sostanze per scopi non diagnostici o terapeutici, a eccezione della prescrizione di prodotti con finalità contraccettive, e di farmaci e prodotti medici in genere non conformi alle indicazioni previste dal Ministero della Salute; Danni da gravidanza o permanenza dello stato di gravidanza che deriva dall'errata pratica di attività sanitarie con finalità anticoncezionali o di interruzione della gravidanza (sono invece compresi i Danni causati alle pazienti sulle quali sono state praticate le suddette attività sanitarie); Danni che derivano da attività di sperimentazione e di ricerca clinica e farmaceutica, da pratiche di fecondazione e procreazione assistita; Danni che derivano da mancata rispondenza degli interventi all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato; violazione dell'obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione; sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare inflitte all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento; responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato e che non derivano dalla legge; violazione di contratti di lavoro; Danni che derivano dalla mancata o errata effettuazione dei test preventivi su sangue e suoi preparati o derivati di pronto impiego e Danni relativi alla responsabilità dei produttori e dei fornitori di emocomponenti e di emoderivati; Danni che derivano dall'impiego di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e da pratiche mediche considerate doping; proprietà dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata; Danni che derivano da attività di analisi genetica e ingegneria genetica o indagini e analisi a carattere genetico o prenatale (sono escluse le attività relative a prodotti che derivano da materiali o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati e dall'esecuzione di analisi chimiche nel settore merceologico e ambientale); Danni che derivano dall'implantologia; Danni che derivano dalla pratica della chirurgia estetica e medicina estetica, danni di natura estetica e fisionomica e le pretese che conseguono alla mancata rispondenza di interventi, applicazioni, terapie di tipo estetico (sono esclusi i trattamenti di cosmesi e l'esecuzione di tatuaggi e piercing); attività svolta per conto di associazioni o federazioni sportive (sono invece comprese quelle a carattere dilettantistico o amatoriale); perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo o destinazione; Danni causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di Polizze di Assicurazione e nel pagamento di Premi di Assicurazione.
- ✗ **Sono inoltre esclusi:** Danni di qualsiasi natura che derivano, anche se in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che contiene asbesto; Danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; Danni da furto, incendio, esplosione e scoppio;

I Massimali indicati in Polizza rappresentano il Limite di risarcimento per Sinistro e per anno. In caso di Serie di Sinistri o di uno o più Sinistri che si verificano nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, la massima esposizione di Generali Italia è pari a 3 volte il Massimale per Sinistro.

Sono inoltre disponibili Garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione tutela l'Assicurato per:

- ✓ difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione (anche fiscale e amministrativa);
- ✓ difendersi in un procedimento penale per Delitto Doloso (anche fiscale e amministrativa), **solo se l'Assicurato è prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o in caso di infondatezza di reato o derubricazione da Doloso a colposo;**
- ✓ presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria;**
- ✓ presentare opposizione al proprio Ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge;
- ✓ ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- ✓ difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali di terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (**solo se presente la garanzia di Responsabilità Civile**).

Inoltre, il professionista può beneficiare di:

- ✓ un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare Controversie di natura legale e ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- ✓ un anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni disposte dall'autorità estera in caso di arresto, minaccia di arresto e procedimento penale (**da rimborsare entro 60 giorni**);
- ✓ attività di Litigation Public Relation necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo.

Sono inoltre disponibili Garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

Danni a macchinari e attrezzature di proprietà di terzi in uso all'Assicurato; Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle Cose trasportate sui mezzi stessi, rimorchiate, sollevate o caricate e scaricate; Danni che derivano da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali o agricole o di servizi, a eccezione di quelli che conseguono a Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza; Danni che derivano da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento; danni che derivano da atti di guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; Danni da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a eccezione di quelle che conseguono agli aspetti tipici dell'attività professionale dichiarata dall'Assicurato; Danni da emissione di onde o di campi elettromagnetici.

- ✗ **Esclusione Cyber Risk:** sono escluse perdite, pretese, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura, causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione di qualsiasi Dato informatico compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati.

TUTELA LEGALE

- ✗ **La garanzia non opera per:** Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato (se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o in caso di provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da Doloso a colposo); Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere; fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate; danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti che conseguono a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; materia amministrativa, fiscale e tributaria, (sono inclusi i procedimenti penali in tali materie e quanto previsto dalle garanzie accessorie, se indicate in Polizza); Controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza; Controversie con il proprio datore di lavoro, salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria *Vertenze di lavoro* se indicata in Polizza; Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria *Fisco e previdenza*, se indicata in Polizza; Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale; procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative; opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria; Controversie di Diritto civile che non riguardano Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di Responsabilità civile; Richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurato non ha un'Assicurazione di Responsabilità civile, o questa Polizza non è in regola con il pagamento dei Premi, o l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per la presenza di Franchigia o Scoperto, o l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura e la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato e non prevede la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

Sono inoltre previste alcune limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie e un elenco di spese che non sono indennizzabili, indicate nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie prevedono Limiti di risarcimento, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti, che sono riportati nelle Condizioni di assicurazione con carattere grassetto e in Polizza.

Sono inoltre presenti termini di aspettativa riportati nelle Condizioni di assicurazione con carattere grassetto.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per la Responsabilità civile l'Assicurazione opera per le Richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Unione europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la Tutela legale l'Assicurazione opera per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
 - tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di Danno extracontrattuale;
 - tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
 - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per le Controversie che sono incluse nelle garanzie accessorie *Fisco e previdenza*, *Vertenze clienti e recupero crediti Italia* e *Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia*.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera in Italia e in relazione a normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- all'attivazione delle garanzie rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- **in caso di Sinistro di Responsabilità Civile**, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia che gestisce il contratto entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere numero di Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto, descrizione precisa del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso e generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; l'Assicurato deve far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- comunicare subito richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto e mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili.
- **in caso di Sinistro di Tutela Legale**, presentare denuncia in maniera tempestiva a DAS o a Generali Italia, far pervenire in maniera tempestiva a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del 2,5% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione di Responsabilità civile opera per le Richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione anche se tali richieste conseguono a comportamenti posti in essere prima di tale periodo e comunque entro 10 anni (Retroattività decennale).

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, l'Assicurato o i suoi eredi possono chiedere la proroga dell'Assicurazione per le Richieste di risarcimento ricevute nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività per comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (compresa la Retroattività) e fino alla data di cessazione dell'attività, a fronte del pagamento del relativo Premio.

In caso di variazione dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, l'Assicurato può chiedere la proroga dell'Assicurazione per le Richieste di risarcimento ricevute nei 10 anni successivi alla data di variazione dell'attività per comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza e comunque prima della variazione dell'attività, a fronte del pagamento del relativo Premio.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, l'Assicurato o i suoi eredi possono chiedere la proroga dell'Assicurazione di Tutela legale per i 10 anni successivi alla cessazione dell'attività per comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza e fino alla data di cessazione dell'attività, a fronte del pagamento del relativo Premio.

Per la Tutela legale, in caso di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il Sinistro è considerato in garanzia se si verifica **trascorsi 90 giorni** dalla stipula del contratto.



Come posso disdire la polizza?

La Polizza cessa alla scadenza stabilita senza necessità di disdetta.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza pattuita in origine.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione, tramite richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione Sanitaria

Data di aggiornamento: 18.04.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei Massimali indicati in Polizza.

Sono previste le seguenti **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- **Medicina estetica:** comprende i Danni causati a terzi dalla pratica della medicina estetica anche con l'utilizzo del laser per l'esecuzione dei trattamenti estetici e i Danni di natura estetico-fisionomica, se determinati da errore tecnico nell'intervento o nella prestazione.
- **Danni estetici e fisionomici:** comprende i Danni che derivano da interventi chirurgici, Atti invasivi e trattamenti medici senza finalità estetiche, e quelli causati da interventi chirurgici con finalità estetiche di tipo riparativo.
- **Analisi genetiche e prenatali:** comprende i Danni causati a terzi in conseguenza di analisi genetiche e prenatali.
- **Estensione all'Attività svolta per conto di Federazioni Sportive di natura professionistica:** per errori professionali personalmente commessi dall'Assicurato, da cui sono derivati Danni alla persona per morte o lesioni personali.
- **Ultrattività per cessazione definitiva dell'attività:** per prolungare la copertura per le Richieste di risarcimento ricevute nei 10 anni successivi alla data della cessazione, che si riferiscono a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (compresa la Retroattività) e comunque prima della cessazione dell'attività.
- **Ultrattività per variazione dell'attività professionale:** per prolungare la copertura per le Richieste di risarcimento ricevute nei 10 anni successivi alla data della variazione, che si riferiscono a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (compresa la Retroattività) e comunque prima della variazione dell'attività.

SEZIONE TUTELA LEGALE

- **Continuità penale:** per gli Eventi assicurativi accaduti durante la validità della precedente polizza di Tutela legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto.
- **Garanzia contrattuale:** per le Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano: forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati, vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, e diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.
- **Vertenze clienti e recupero crediti Italia/Vertenze clienti e recupero crediti UE:** difesa per Richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale, ma con la Responsabilità civile professionale attiva; difesa per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente solo a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti. Opera solo in Italia o in Unione europea, a scelta del Contraente.
- **Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia:** per la Risoluzione amichevole in Italia, in ambito stragiudiziale, di 3 Controversie di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (per esempio via web), compreso il recupero del credito, le spese legali, Spese peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie.
- **Fisco e previdenza:** per affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal d.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; per affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.
- **Ultrattività per cessazione dell'attività:** per prolungare la copertura per le richieste di attivazione delle garanzie di Tutela legale nei 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività per comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza e comunque prima della cessazione dell'attività.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Direttore Sanitario: è esclusa l'attività personale di diagnosi e cura dei pazienti con i quali il Direttore sanitario ha assunto direttamente un'obbligazione contrattuale.

Condizione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale: sono esclusi i Danni da spargimento d'acqua che non consegue a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali; Danni da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali; Danni che derivano all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori edili, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; Danni dall'inosservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008; Danni da attività esercitate nel fabbricato, diverse da quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione; Danni che derivano da gestione, conduzione di cliniche, case di cura e poliambulatori.

Malattie professionali: sono escluse le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto; la ricaduta di malattie professionali indennizzate in precedenza; le malattie professionali che derivano da intenzionale mancata osservanza da parte dell'Assicurato delle disposizioni di legge o da intenzionale mancata prevenzione del Danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dell'Assicurato.

Sperimentazione e ricerca: sono esclusi la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor; la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione; Danni imputabili ad assenza, inidoneità o insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor; sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico è stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, e non è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

Fornitori considerati terzi: sono escluse le malattie professionali.

Cose in consegna: sono esclusi oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e Cose in essi contenute; Danni causati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura e quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Ginecologia e ostetricia: sono escluse pratiche di fecondazione e procreazione assistita; Richieste di risarcimento che conseguono alla permanenza dello stato di gravidanza a seguito di errore nell'esecuzione di tecniche di interruzione volontaria di gravidanza, eseguite a qualsiasi titolo, e da cui non sono derivati Danni per lesioni corporali o morte alla persona danneggiata.

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica: sono escluse le pretese per mancanza di rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto.

Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico Ortopedico – Ernista, Ottico: sono esclusi i Danni che derivano dalla proprietà, conduzione e gestione dell'esercizio commerciale.

Rischi esclusi

Medicina legale o medicina del lavoro - Perdite patrimoniali: sono escluse le Perdite patrimoniali che conseguono a rischi che derivano da quanto previsto dal d. lgs. N. 81/2008; multe e ammende inflitte all'Assicurato o all'Ordine professionale di appartenenza per fatto dello stesso.

Medicina veterinaria compresa chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria: sono esclusi Danni di natura estetica e fisionomici e Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato; gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.

Medicina veterinaria escluse chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria: sono esclusi interventi chirurgici e atti invasivi a scopi diagnostici e terapeutici; Danni di natura estetica e fisionomici e Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato; attività presso allevamenti industriali e sportivi; attività di vigilanza e ispezione sanitaria per conto del S.S.N., per enti pubblici o privati; gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.

Medicina veterinaria compresa chirurgia, esclusa attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria: sono esclusi Danni di natura estetica e fisionomici e Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto; attività presso allevamenti industriali e sportivi; attività di vigilanza e ispezione sanitaria per conto del S.S.N., per enti pubblici o privati; gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.

Medicina estetica: sono escluse Richieste di risarcimento che derivano dalla mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato; chirurgia estetica.

Danni estetici e fisionomici: sono escluse Richieste di risarcimento che derivano dalla mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato estetico assunto dall'Assicurato.

Analisi genetiche e prenatali: sono esclusi i Danni che derivano da pratiche di fecondazione e procreazione assistita.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia: non operano per l'azione in giudizio e per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Fisco e previdenza: sono esclusi opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale; procedimenti di natura fiscale e tributaria, se è accertato che la violazione è compiuta con dolo o Colpa grave; Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

Le garanzie di Tutela legale non operano: se il valore economico della Controversia o della Sanzione amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro; per Controversie e procedimenti che riguardano immobili in cui non è svolta l'attività professionale o che si trovano in paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati; per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione; per Controversie che riguardano contratti di leasing immobiliare; per Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa; per Controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori; per Controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione; Controversie contro Generali Italia.

Per tutte le garanzie Generali Italia non si fa carico e non rimborsa le seguenti spese: spese, anche preventivate, non concordate con DAS; spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; onorari per

l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio (se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, con esclusione di ogni duplicazione di onorari); spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà; spese rimborsate dalla controparte (se anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal rimborso); spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS; spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo (in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali); pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; oneri fiscali, a eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- **Malattie professionali:** Limite di risarcimento 50% Massimale RC con il massimo di 500.000,00 per Sinistro
- **Inquinamento accidentale:** Scoperto 10%, minimo 2.500,00 euro, Limite di risarcimento 150.000,00 euro per Sinistro
- **Mancata acquisizione del consenso informato:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro
- **Cose in consegna:** Limite di risarcimento 2.000,00 euro per Sinistro, 10.000,00 euro per anno
- **Docenza:** Limite di risarcimento 50.000,00 euro
- **Corsi e convegni:** Limite di risarcimento 50.000,00 euro per Sinistro
- **Firma Elettronica Avanzata:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro, Limite di risarcimento 500.000,00 euro
- **Errato trattamento dei dati personali:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro, Limite di risarcimento 250.000,00 euro
- **Medicina legale e del lavoro:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro
- **Odontoiatra-estensione implantologia:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro; per danni neurologici Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – GARANZIE ACCESSORIE

- **Medicina estetica:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro
- **Danni estetici e fisionomici:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro
- **Analisi genetiche e prenatali:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro.

SEZIONE TUTELA LEGALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- **spese per difendersi in procedimento penale per delitto doloso:** anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento fino a 5.000,00 euro
- **spese per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato:** Limite di indennizzo 2.500,00 euro per Sinistro
- **spese per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato:** per la citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile – fino a 1.000,00 euro per Sinistro
- **attività di Litigation PR** (tutela della propria reputazione sui media): fino a 5.000,00 euro per Sinistro solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS.

SEZIONE TUTELA LEGALE - GARANZIE ACCESSORIE

- **Tutte le garanzie accessorie operano nei limiti del Massimale della garanzia Tutela legale, con i seguenti sottolimiti:**
- **Garanzia contrattuale:** per la citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile – fino a 1.000,00 euro per Sinistro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a:

- persone fisiche che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio e che esercitano la professione sanitaria in qualità di dipendente, libero professionista, studente in medicina che svolge un tirocinio, professionista in pensione o volontario.
- Imprese quali le Società tra professionisti (STP), che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio e che, a qualunque titolo, rendano prestazioni sanitarie a favore di terzi o che intendano tutelare la persona fisica che esercita la professione sanitaria, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con l'Impresa stessa.
- Altri Enti che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio e intendono tutelare la persona fisica che esercita la professione sanitaria, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con l'ente.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 22% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'Impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.</p> <p>Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - <u>arbitrato</u> per le Garanzie di Tutela Legale. In caso di disaccordo tra Assicurato e DAS sull'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere inviata all'indirizzo PEC: servizio_clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. - <u>procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-net-work-fin-net_it).


REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 22,25% (21,25% imposta dovuta sulle assicurazioni di cui l'1% di addizionale antirackett – antiusura) per le Garanzie di Responsabilità civile e 21,25% per le Garanzie di Tutela legale .
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?


Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.



PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.











CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - PROFESSIONE SANITARIA

PAG.

PRESENTAZIONE PRODOTTO	1
DEFINIZIONI COMUNI	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE	7
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	9
 Che cosa è assicurato? Garanzia base	9
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	11
Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni	11
• Direttore sanitario	11
• Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale	11
• Malattie professionali	12
• Emotrasfusioni, AIDS, virus C, virus Delta	12
• Sperimentazione e ricerca	12
• Inquinamento accidentale	13
• Fornitori considerati terzi	13
• Committenza auto	13
• Mancata acquisizione del consenso informato	13
• Cose in consegna	13
• Consulenza giudiziale	13

• Docenza	14
• Corsi e convegni	14
• Firma Elettronica Avanzata (FEA)	14
• Errato trattamento dei dati personali	14
• Ginecologia e ostetricia	14
• Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	14
• Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico Ortopedico - Ernista, Ottico	14
• Medicina legale o medicina del lavoro - Perdite patrimoniali	15
• Odontoiatria - Estensione all'implantologia	15
• Medicina veterinaria compresa chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria	15
• Medicina veterinaria escluse chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria	15
• Medicina veterinaria compresa chirurgia, esclusa attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria	15
Art. 1.3 Responsabilità in solido	15
 Ci sono limiti di copertura? Garanzia base	16
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO	16
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	16
Art. 1.4 Medicina estetica	16
Art. 1.5 Danni estetici e fisionomici	17
Art. 1.6 Analisi genetiche e prenatali	17
Art. 1.7 Estensione all'attività svolta per conto di Federazioni Sportive di natura professionistica	17
 Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie	17
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO	17
 Che cosa NON è assicurato?	18
Art. 1.8 Esclusioni	18
Art. 1.9 Soggetti non considerati terzi	19
 Dove vale la copertura?	20
Art. 1.10 Validità territoriale	20
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	21
 Che cosa è assicurato? Garanzia base	21
Art. 1.1 Tutela legale	21
Art. 1.2 Chi è Assicurato	22
Art. 1.3 Attività e beni assicurati	22
 Ci sono limiti di copertura? Garanzia base	23
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	23

	Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	23
	Art. 1.4 Continuità penale	23
	Art. 1.5 Garanzia Contrattuale	24
	Art. 1.6 Vertenze clienti e recupero crediti Italia	24
	Art. 1.7 Vertenze clienti e recupero crediti UE	25
	Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia	26
	Art. 1.9 Fisco e previdenza	26
	Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie	27
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	27
	Che cosa NON è assicurato?	27
	Art. 1.10 Esclusioni	27
	Art. 1.11 Limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie	28
	Art. 1.12 Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia	28
	Dove vale la copertura?	28
	Art. 1.13 Validità territoriale	28
	NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	30
	Che obblighi ho?	
	Quali obblighi ha l'impresa	30
	Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione	30
	Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio	30
	Art. 2.3 Altre assicurazioni - Secondo rischio	30
	Art. 2.4 Comunicazione tra le parti	30
	Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente	31
	Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	31
	Quando e come devo pagare?	31
	Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del Premio	31
	Art. 2.8 Oneri	32
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	32
	Art. 2.9 Durata dell'assicurazione e proposta di variazioni contrattuali alla scadenza	32
	Art. 2.10 Validità temporale - Retroattività	32
	Art. 2.11 Ultrattività per cessazione definitiva dell'attività	33
	Art. 2.12 Ultrattività per variazione dell'attività professionale	33
	Art. 2.13 Ultrattività per cessazione dell'attività (Tutela legale)	33
	Come posso disdire la Polizza?	34
	Art. 2.14 Diritto di ripensamento	34
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	35



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Denuncia del sinistro	35
Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro	35
Art. 3.3 Azione diretta del danneggiato	35
Art. 3.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali	35
Art. 3.5 Termine per il pagamento del sinistro	36

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

37



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Quando un sinistro è considerato in garanzia	37
Art. 3.2 Denuncia del sinistro	37
Art. 3.3 Gestione del sinistro	37
Art. 3.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato	38
Art. 3.5 Obblighi in caso di sinistro	38
Art. 3.6 Esonero di responsabilità	39
Art. 3.7 Termine per il pagamento del sinistro	39

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Il prodotto offre la copertura assicurativa per i professionisti del settore sanitario che vogliono proteggersi per quanto sono tenuti a pagare – come responsabili civili ai sensi di legge – a titolo di risarcimento per:

- danni che derivano da lesioni personali o morte
 - danni a cose
 - perdite patrimoniali (quando previste)
- causati in maniera involontaria a terzi nello svolgimento della propria attività.

L'offerta prevede anche una copertura di Tutela legale.

La copertura comprende anche la responsabilità che deriva dall'operato dei collaboratori sanitari e non sanitari, di cui il professionista si avvale per svolgere la propria attività.

Le Condizioni di Assicurazione contengono le norme che disciplinano il contratto e sono composte da:

- Definizioni
- Norme che disciplinano la sezione Responsabilità civile professionale (se acquistata)
- Norme che disciplinano la sezione Tutela legale (se acquistata)
- Norme che disciplinano il contratto di assicurazione in generale (norme comuni a tutte le garanzie attivate)
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Responsabilità civile professionale (se acquistata)
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Tutela legale (se acquistata)

Funzionamento

Le garanzie Responsabilità civile e Tutela legale possono essere attivate insieme o anche da sole.

Le garanzie accessorie sono attivabili nel rispetto delle regole illustrate nella Tabella delle garanzie.

Le garanzie operano se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Responsabilità civile professionale Comprende: <ul style="list-style-type: none">- Direttore sanitario- Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale- Malattie professionali- Emotrasfusioni, AIDS, virus C, virus Delta- Sperimentazione e ricerca- Inquinamento accidentale- Fornitori considerati terzi- Committenza auto- Mancata acquisizione del consenso informato- Cose in consegna- Consulenza giudiziale- Docenza- Corsi e convegni- Firma elettronica avanzata (FEA)- Errato trattamento dei dati personali		

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

<p>E se rientrano nell'ambito dell'attività assicurata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ginecologia e ostetricia - Chirurgia plastica, ricostruttiva e estetica - Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico ortopedico - Ernista, Ottico - Medicina legale o medicina del lavoro - Odontoiatria – Estensione all'implantologia - Medicina veterinaria 		
	<p>Medicina estetica</p>	<p>Attivabile con Responsabilità civile professionale</p> <p>Non attivabile se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Specializzando o Tirocinante - Se la qualifica è Chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva (sia limitata alle visite specialistiche e agli interventi chirurgici ambulatoriali che completa di attività chirurgica) perché già compresa
	<p>Danni estetici e fisionomici</p>	<p>Attivabile con Responsabilità civile professionale</p> <p>Non attivabile se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Specializzando o Tirocinante - Se la qualifica è Chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva (sia limitata alle visite specialistiche e agli interventi chirurgici ambulatoriali che completa di attività chirurgica) perché già compresa
	<p>Analisi genetiche e prenatali</p>	<p>Attivabile con Responsabilità civile professionale</p> <p>Non attivabile se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Specializzando o Tirocinante - se la qualifica è Ginecologia e ostetricia (sia limitata alle visite specialistiche e agli interventi chirurgici ambulatoriali che completa di attività chirurgica) perché già compresa <p>Sempre operante se la qualifica è Genetica medica</p>
	<p>Estensione all'attività svolta per conto di Federazioni Sportive di natura professionistica</p>	<p>Attivabile con Responsabilità civile professionale</p> <p>Non attivabile se Specializzando o Tirocinante</p>
	<p>Ultrattività per cessazione definitiva dell'attività</p>	<p>Attivabile con Responsabilità civile professionale in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione</p>

	Ultrattività per variazione dell'attività professionale	Attivabile con Responsabilità civile professionale entro 60 giorni dalla variazione dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione
Tutela legale Comprende: - difesa in un procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione (anche fiscale e amministrativa); - difesa in un procedimento penale per Delitto doloso, solo se l'Assicurato è prosciolto o assolto, in caso di infondatezza della notizia di reato o di derubricazione del reato da Doloso a colposo; - presentazione di opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria; - presentazione di opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge; - assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi; - difesa da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (solo se presente la garanzia di RC); - supporto immediato con la consulenza legale telefonica e l'anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni; - attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.		
	Continuità penale	Attivabile con Tutela legale
	Garanzia Contrattuale	Attivabile con Tutela legale Non attivabile se Dipendente
	Vertenze clienti e recupero crediti Italia	Attivabile con Tutela legale solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale. Non attivabile con Vertenze clienti e recupero crediti UE

	Vertenze clienti e recupero crediti UE	Attivabile con Tutela legale e solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale. Non attivabile con Vertenze clienti e recupero crediti Italia
	Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia	Attivabile con Tutela legale e selezionabile solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale
	Fisco e previdenza	Attivabile con Tutela legale Non attivabile se Dipendente
	Ultrattività per cessazione dell'attività	Attivabile con Tutela legale entro 60 giorni dalla documentata cessazione dell'attività

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Lettera iniziale maiuscola:** per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle Definizioni;
- **Box con esempi:**



Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

In caso di Sinistro di Responsabilità civile professionale, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchessa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.

In caso di Sinistro di Tutela legale, il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale

- ai seguenti numeri:

Numero Verde **800 572 572**

+39 02 5824 0565 per chiamate dall'estero

- alla mail: sinistri@das.it.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare la documentazione contrattuale;
- pagare i Premi di Polizza successivi al Premio di perfezionamento;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro.

DEFINIZIONI COMUNI

Assicurato	Soggetto che esercita l'attività professionale sanitaria - anche sotto forma di Società tra Professionisti - e che si avvale di collaboratori sanitari, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione	Contratto di assicurazione
Contraente	Soggetto che stipula l'Assicurazione
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro
Ordine professionale	Ente nel cui registro sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate a esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione a uno specifico albo, per poter svolgere determinate professioni
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata
Scoperto	Importo espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Atto invasivo - Indagine o terapia invasiva	<p>Tecnica diagnostica o terapeutica che comprende la puntura o l'incisione della cute o l'inserimento di uno strumento di materiale estraneo nell'organismo, con o senza anestesia locale.</p> <p>Sono atti invasivi: tecniche diagnostiche endoscopiche (come le gastroscopie e colonscopie), compresi eventuali prelievi biotici e asportazioni endoscopiche; infiltrazioni endoarticolari; procedure di toracentesi e paracentesi, terapia sclerosante endovenosa, ossigenoterapia e ozonoterapia, brachiterapia, ecocardiogramma transesofageo, posizionamento di CVC (catetere venoso centrale) e di accessi arteriosi per la misurazione invasiva della pressione.</p> <p>Non sono atti invasivi e prelievi venosi e iniezioni intramuscolari o endovenose di farmaci o di soluzioni fisiologiche; tamponi cutanei o mucosali; applicazione o rimozione di punti di sutura che non richiedono l'impiego di anestesie</p>
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali o una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili , indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico
Azione diretta	Richiesta di risarcimento presentata dal danneggiato direttamente a Generali Italia
Claims made	Formula di operatività dell'Assicurazione per cui la garanzia assicurativa riguarda le sole richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, da Generali Italia) durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, compreso il periodo di Ultrattività, anche se riferite a fatti o atti pregressi, accaduti dopo la data di Retroattività indicata in Polizza
Cose	Beni fisicamente determinati, compresi gli animali e le piante
Danno	Pregiudizio economico che deriva da Danni Patrimoniali o da Danni Non Patrimoniali causati a terzi a seguito dell'attività assicurata
Danno patrimoniale	Danno che deriva da lesioni personali o morte o dal danneggiamento di cose e che riguarda la sfera patrimoniale del danneggiato
Danno non patrimoniale	Danno che deriva da lesioni personali o morte o dal danneggiamento di cose e che non riguarda la sfera patrimoniale del danneggiato
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema informatico

Fatti noti	<p>Circostanze, situazioni, fatti o atti di cui l'Assicurato viene a conoscenza e che possono generare in futuro Richieste di risarcimento da parte di terzi in relazione all'attività esercitata dall'Assicurato.</p> <p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati Fatti noti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Richiesta di risarcimento ricevuta da soggetti diversi dall'Assicurato in conseguenza dell'attività professionale esercitata dall'Assicurato stesso o dai suoi collaboratori, di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza; - la notizia di pubblico dominio che risulta da un qualunque mezzo di informazione, dalla quale emergono presunte o possibili responsabilità. <p>Non sono considerati Fatti noti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la relazione richiesta dalla struttura sanitaria al professionista in merito a un evento; - le comunicazioni da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie o dei loro assicuratori¹ che riguardano l'instaurazione di un giudizio promosso nei loro confronti da un terzo danneggiato o l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato
Incidente cyber	<ul style="list-style-type: none"> • Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori o omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema informatico • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori o omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di qualsiasi Sistema informatico
Intervento chirurgico ambulatoriale	Intervento chirurgico eseguito in studio medico o ambulatorio senza anestesia o con anestesia locale
Intervento chirurgico	Intervento o procedura definiti nell'ambito della classificazione degli "interventi chirurgici e procedure diagnostiche terapeutiche" come indicato nella classificazione internazionale delle malattie ICD-9-M, pubblicato dal Ministero della Salute, e altri interventi o procedure a questi assimilabili, che sono eseguiti in sala operatoria, con la presenza di un medico anestesista o l'assistenza di una equipe operatoria, se è previsto dalla legge
Limite di risarcimento	<p>Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati, a titolo di capitale, interessi e spese relativo ad una specifica garanzia.</p> <p>Il Limite di risarcimento non è in aggiunta al Massimale di Polizza ma è una parte dello stesso</p>
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema informatico
Massimale	Importo per Sinistro e importo per anno indicati in Polizza che rappresentano la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati per i Sinistri che si verificano durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.
Mediazione	Istituto giuridico introdotto con il d. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili
Perdita patrimoniale	Pregiudizio economico che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose
Retroattività	Periodo che precede la data di decorrenza del contratto assicurativo durante il quale l'Assicurato ha commesso fatti illeciti o colposi nei confronti di terzi che hanno generato una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato (o a Generali Italia in caso di azione diretta) e denunciata a Generali Italia durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o durante il periodo di ultrattività, se previsto

Richiesta di risarcimento	<p>La prima tra le seguenti situazioni di cui viene a conoscenza l'Assicurato (o Generali Italia, in caso di azione diretta):</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato, o di persona della quale deve rispondere l'Assicurato, durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o durante il periodo di Ultrattività per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; - qualsiasi atto introduttivo di un procedimento giudiziario notificato all'Assicurato (compresi citazione, negoziazione assistita, mediazione, ricorso, querela e avviso di garanzia), o la chiamata in causa notificata all'Assicurato per presunto fatto colposo, o la notifica di un atto in cui un terzo si è costituito parte civile in un procedimento penale; - l'avviso all'Assicurato di espletamento di Consulenza Tecnica Preventiva ai sensi dell'art. 696 e 696 bis del c.p.c. <p>Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono Sinistro, inclusi la richiesta della cartella clinica, l'esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 285/1990</p>
Serie di Sinistri	<p>Le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato o da Generali Italia a seguito di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore o omissione, o a più atti, errori o omissioni riconducibili a una stessa causa.</p> <p>Ciascuna richiesta di risarcimento ricevuta costituisce un Sinistro a sé stante</p>
Sinistro	Richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'Assicurazione (Claims made)
Sistema informatico	Computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup
Ultrattività	Il periodo successivo alla data di scadenza del contratto assicurativo che può essere acquistato dal Contraente, durante il quale viene prorogata l'efficacia della Polizza per la denuncia di Sinistri relativi a fatti colposi che si sono verificati prima della scadenza della Polizza

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Arbitrato	Procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono scegliere per evitare o definire una Controversia
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal Diritto civile
Danno extracontrattuale	Danno ingiusto che deriva da un Fatto illecito; di regola è il danno provocato alla persona o a cose da un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'Evento dannoso
D.A.S.	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - PEC dasdifesalegale@pec.das.it a cui Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale, in relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164
Delitto	<p>Tipologia di reato che si definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delitto colposo se viene commesso in maniera involontaria e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - Delitto Doloso se viene commesso in maniera volontaria e con la consapevolezza di commettere un Delitto. <p>È punito con multa, reclusione o entrambe</p>
Diritto civile	Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge
Evento	Fatto dannoso che dà origine al Sinistro

Fatto illecito	Fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico che provoca un danno ingiusto
Libro unico del lavoro	Supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo
Litigation PR	Insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'Assicurato
Massimale	Importo massimo per cui DAS risponde per ogni Sinistro
Parti	Contraente e DAS
Risoluzione amichevole delle controversie	Attività svolta per tentare una composizione amichevole della Controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure come mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria
Sinistro	Fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Spese di soccombenza	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di chi perde la causa e a favore della parte vittoriosa. Per questa Polizza, sono le spese che il giudice pone a carico dell'Assicurato ma che sarebbero a carico della controparte
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte)
Transazione	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, mettono fine a una Controversia

¹ Art. 13 L. 24/2017

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Che cosa è assicurato

Assicurazione della Responsabilità civile professionale

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino al Massimale indicato in Polizza**, di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), come responsabile civile ai sensi di legge, per Danni e Perdite patrimoniali (quando previste), causati in maniera involontaria a terzi nell'esercizio dell'attività professionale sanitaria, o di interesse sanitario, indicata in Polizza e **svolta nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa**.

L'Assicurazione opera anche:

- per la Responsabilità civile che deriva all'Assicurato per Danni imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, sanitario e non sanitario, che a qualunque titolo opera per conto dell'Assicurato e del quale deve rispondere ai sensi di legge;
- per la Responsabilità civile extracontrattuale del personale sanitario Dipendente e Convenzionato - anche se non più in servizio al momento del ricevimento della Richiesta di risarcimento - della cui opera l'Assicurato si avvale per l'adempimento della propria obbligazione con il paziente;
- per la Responsabilità civile extracontrattuale di volontari, tirocinanti, borsisti e personale non sanitario, quando agiscono per conto dell'Assicurato, anche a titolo gratuito.

Se il Contraente è uno studio associato o una società tra professionisti o altro soggetto giuridico diverso da persona fisica, l'Assicurazione vale per la Responsabilità civile personale e diretta dei singoli professionisti quando esercitano la propria attività per conto del Contraente.

Assicurazione della Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino al Massimale indicato in Polizza**, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come responsabile civile:

- ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'I.N.A.I.L. è tenuto a erogare una prestazione, subiti da lavoratori dipendenti o da lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione e assicurati come da normativa¹;
- a titolo di risarcimento dei danni **che non rientrano nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38**, causati ai lavoratori di cui al punto precedente, per morte e per lesioni personali dalle quali è derivata un'invaldità permanente (escluse le malattie professionali) **non inferiore al 6%**, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

I titolari, i soci e i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato solo per rivalsa I.N.A.I.L.

L'Assicurazione opera se **al momento del fatto illecito l'Assicurato è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge**.

L'Assicurazione opera anche per le azioni di rivalsa intraprese dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Altri rischi compresi in garanzia

L'Assicurazione, **per le attività consentite e che sono svolte in conformità con la normativa in vigore**, comprende i rischi relativi a:

- Atti invasivi, indagini o terapie invasive, impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche radianti e di immagine per scopi diagnostici e terapeutici, apparecchiature elettromedicali in genere che riguardano l'attività assicurata;
- prestazioni rese per obbligo di solidarietà umana così come previsto dal codice di deontologia professionale, compresi gli Atti invasivi e gli interventi - anche chirurgici - di primo soccorso eseguiti da medici in virtù e osservanza di tale obbligo, anche quando l'attività dichiarata in Polizza non prevede l'esercizio della chirurgia;
- preparazione di prodotti galenici, distribuzione, somministrazione o consegna di farmaci, parafarmaci, farmaci omeopatici

- (solo se autorizzati e approvati dal Ministero della Salute), farmaci “fuori indicazione” - “off label” (solo se autorizzati dal Nucleo Operativo Provinciale del Farmaco), attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi;
- d) servizio di telemedicina con l'erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, per diagnosi e terapie a distanza;
 - e) attività di perizia, consulenza, vigilanza e controllo sanitario;
 - f) attività di rilascio di certificati di idoneità in genere, da cui sono derivati danni da morte o lesioni personali;
 - g) effettuazione di vaccinazioni;
 - h) attività di medico di gara per eventi sportivi a carattere dilettantistico e amatoriale o per conto di Federazioni o Società sportive a carattere dilettantistico e amatoriale;
 - i) cure palliative o terapie del dolore eseguite in conformità a quanto previsto dalla legge e se le stesse rientrano nell'ambito delle competenze professionali previste per la specializzazione posseduta **con esclusione della mancata rispondenza del trattamento e della cura rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;**
 - j) attività svolte presso terzi per conto del Contraente;
 - k) attività culturali, attività sportive e ricreative, compresi i viaggi e gli spostamenti da o per succursali e sedi di esercizio dell'attività, anche nei luoghi e spazi messi a disposizione per attività organizzate da terzi;
 - l) conduzione di palestre, piscine e attrezzature ginniche;
 - m) esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i Danni ai veicoli stessi, anche se di proprietà dei dipendenti, **con esclusione dei Danni da furto, incendio, circolazione, mancato uso e alle Cose che si trovano nei mezzi stessi;**
 - n) operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività assicurata, **esclusi i Danni alle Cose oggetto delle suddette operazioni;** se la gestione dei servizi è affidata a terzi, è compresa in garanzia la sola responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.



L'Assicurazione opera per i seguenti tipi di attività:

Libero professionista

L'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività libero professionale in adempimento di una obbligazione contrattuale **direttamente** assunta con il paziente.

Dipendente

L'esercente la professione sanitaria che assume con l'Assicurato un rapporto di **lavoro dipendente** subordinato.

Convenzionato

L'esercente la professione sanitaria, non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, di cui questo si avvale per l'erogazione delle prestazioni relative alle obbligazioni assunte dall'Assicurato e che presta la propria attività con rapporto di lavoro autonomo, presso o per conto dello stesso, in assenza di uno specifico rapporto contrattuale assunto con il paziente.

Tirocinante

Tirocinante universitario in area sanitaria o tirocinante clinico², frequentatore del tirocinio pratico-valutativo³ o frequentatore volontario a scopo didattico formativo in area sanitaria.

Come opera la copertura

MASSIMALE

Generali Italia non è tenuta a pagare ai terzi danneggiati, per ciascun singolo Sinistro o per l'insieme di tutti i Sinistri relativi a uno stesso anno assicurativo, una somma maggiore dei Massimali per Sinistro e per anno assicurativo indicati in Polizza.

In caso di uno o più Sinistri che si sono verificati nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo o di Serie di Sinistri, la massima esposizione di Generali Italia è pari a tre volte il Massimale per Sinistro indicato in Polizza.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata per ogni Sinistro con l'applicazione della Franchigia se indicata in Polizza.

Per le garanzie che prevedono Scoperti o Franchigie, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto o la Franchigia della garanzia colpita da Sinistro. L'importo dello Scoperto si calcola applicando al risarcimento la relativa percentuale stabilita (per la garanzia interessata dal Sinistro), salvo il minimo (eventualmente) previsto se superiore.

✓ **Come si applicano Franchigia e Scoperto?**

Esempio: Scelta sulla garanzia RC professionale la Franchigia 2.000,00 euro e attivata la garanzia accessoria Medicina estetica che prevede uno Scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro.

1. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia RC professionale con risarcimento determinato di 10.000,00 euro, si applica la sola Franchigia della garanzia base: risarcimento 10.000,00 euro con recupero della Franchigia di 2.000,00 euro.
2. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia accessoria Medicina estetica, con risarcimento determinato di 10.000,00 euro, si applica l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della garanzia accessoria:
 - Franchigia 2.000,00 euro
 - Scoperto 10% di 10.000,00 euro (minimo 1.500,00 euro) = 1.500,00 euro (perché il 10% di 10.000,00 euro è inferiore al minimo).Si applica la Franchigia di 2.000,00 euro, quindi il risarcimento è 10.000,00 euro con recupero della Franchigia di 2.000,00 euro.
3. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia accessoria Medicina estetica, con risarcimento determinato di 30.000,00 euro, si applica l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della garanzia accessoria:
 - Franchigia 2.000,00 euro
 - Scoperto 10% di 30.000,00 euro (minimo 1.500,00 euro) = 3.000,00 euro (perché il 10% di 30.000,00 euro è superiore al minimo).Si applica lo Scoperto di 3.000,00 euro, quindi il risarcimento è 30.000,00 euro con recupero dello Scoperto di 3.000,00 euro.

Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni

Che cosa è assicurato

Se rientrano nell'ambito dell'attività assicurata sono sempre comprese nell'Assicurazione le seguenti fattispecie:

• **Direttore Sanitario**

L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile del medico Libero Professionista che svolge la funzione di Direttore Sanitario della struttura sanitaria⁴.

Come opera la copertura

Non sono considerati terzi la struttura sanitaria e il suo legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata. In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale di Generali Italia non può superare, per ogni Sinistro, i Massimali previsti in Polizza.

Che cosa NON è assicurato

È esclusa l'attività personale di diagnosi e cura dei pazienti con i quali il Direttore sanitario ha assunto direttamente un'obbligazione contrattuale.

• **Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale**

L'Assicurazione opera, **fino al Massimale indicato in Polizza**, per i Danni causati in maniera involontaria a terzi per morte, per lesioni e per danneggiamenti a cose, che derivano da un fatto accidentale verificato in relazione alla conduzione:

- dei locali nei quali si svolge l'attività;
- delle attrezzature presenti nei locali.

Sono compresi i danni causati a terzi dai collaboratori, dipendenti in genere, da personale non sanitario di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività.

Generali Italia riconosce ai dipendenti dell'Assicurato **non soggetti all'assicurazione presso l'I.N.A.I.L.** la qualifica di terzi, **solo per i Danni corporali e solo se:**

- il dipendente è rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio,
- e l'infortunio è imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un dipendente del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i Danni:

1. **da spargimento d'acqua che non consegue a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali;**
2. **da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali;**
3. **che derivano all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori edili, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;**
4. **dall'inosservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008;**
5. **da attività esercitate nel fabbricato, diverse da quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione;**
6. **che derivano da gestione, conduzione di cliniche, case di cura e poliambulatori.**

- **Malattie professionali**

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), come responsabile civile⁵, per le malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro dipendenti e addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione. Sono comprese in garanzia le malattie professionali che non rientrano nelle apposite tabelle ministeriali se giudizialmente accertate.

L'Assicurazione opera solo se, al momento dell'accadimento del Sinistro, l'Assicurato è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o, se non in regola, l'irregolarità deriva da errata interpretazione delle norme in vigore in materia in buona fede.

I soci e i familiari coadiuvanti (se assicurati presso l'INAIL) sono equiparati ai dipendenti solo per la rivalsa INAIL.

Non sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato i lavoratori in somministrazione o in distacco che operano presso l'Assicurato, i prestatori di lavoro accessorio e i collaboratori quando le prestazioni di lavoro non sono in prevalenza personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente⁶.

Come opera la copertura

L'Assicurazione opera per le malattie che sono insorte e si sono manifestate **durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione** e che conseguono a fatti colposi posti in essere per la prima volta dopo la data di Retroattività indicata in Polizza.

La garanzia opera per le Richieste di risarcimento presentate **entro 12 mesi** dalla data di cessazione dell'Assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se il motivo della cessazione del rapporto di lavoro è il pensionamento del dipendente, il termine è elevato a 18 mesi. Se tra la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento del dipendente, cessa la Polizza, il termine resta fermo a 12 mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza sottoscritta con Generali Italia per il medesimo rischio e con lo stesso regime di validità temporale, per le malattie insorte o manifestate per la prima volta **durante il periodo di efficacia del contratto** (anche se originate da fatti commessi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita), l'estensione vale alle condizioni normative della presente Polizza ed entro i Massimali di quella sostituita.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse:

- **malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;**
- **ricaduta di malattie professionali indennizzate in precedenza;**
- **malattie professionali che derivano da:**
 - a. intenzionale mancata osservanza da parte dell'Assicurato delle disposizioni di legge;**
 - b. intenzionale mancata prevenzione del Danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dell'Assicurato.**

Questa esclusione cessa di avere effetto in seguito all'adozione di accorgimenti idonei a porre rimedio alla preesistente situazione in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto.

- **Emotrasfusioni, AIDS, virus C, virus Delta**

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 13, l'Assicurazione comprende, sia per la garanzia RC professionale che per la garanzia RCO (incluse le malattie professionali), i Danni causati in maniera involontaria a terzi da emotrasfusioni (compresi i Danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate) e i Danni attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) o fattori che derivano da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

- **Sperimentazione e ricerca**

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 13, l'Assicurazione comprende la responsabilità che deriva all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e studi osservazionali.

L'Assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- 1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;**
- 2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;**
- 3. i Danni imputabili ad assenza, inidoneità o insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;**
- 4. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico è stata presentata**

dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e non è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

- **Inquinamento accidentale**

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 29, l'Assicurazione comprende i Danni che derivano da inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale e improvviso nello svolgimento dell'attività assicurata.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di risarcimento indicati in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

- **Fornitori considerati terzi**

Ai fini della copertura R.C.O., a parziale deroga dell'articolo *Soggetti non considerati terzi*, lettera c), sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori – che in maniera occasionale partecipano ai lavori di carico e scarico, per gli infortuni subiti sul lavoro (**escluse le malattie professionali**), se dall'evento derivano la morte o le lesioni personali.

L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile che a qualunque titolo ricade sull'Assicurato per i Danni causati a terzi dagli stessi soggetti mentre svolgono le attività sopracitate.

Ci sono limiti di copertura

Il Massimale per Sinistro per l'Assicurazione della Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) rappresenta il limite globale di esposizione di Generali Italia anche in caso di evento che interessa la presente garanzia e la garanzia R.C.O.

- **Committenza auto**

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 24, l'Assicurazione opera per la Responsabilità civile che deriva all'Assicurato⁷ da dipendenti, muniti di regolare abilitazione che per suo conto si trovano alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, se tali veicoli non sono di proprietà dell'Assicurato o a lui locati.

La garanzia comprende anche i Danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Ci sono limiti di copertura

Non sono considerati terzi:

- il conducente dell'autoveicolo
- le persone che si trovano con il medesimo nei rapporti di cui all'articolo *Soggetti non considerati terzi*, lettera a), a eccezione dei trasportati.

- **Mancata acquisizione del consenso informato**

L'Assicurazione opera anche se in sede di giudizio è accertata la Responsabilità civile dell'Assicurato per vizio di acquisizione del consenso informato o per insufficiente, inesatta, incompleta informazione, **solo se la condotta non conforme ha comportato un danno al paziente che può essere risarcito a termini di Polizza.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

- **Cose in consegna**

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 20, l'Assicurazione comprende i Danni materiali dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere verso gli assistiti e ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate nello studio o nella struttura sanitaria, consegnate e non consegnate.

Che cosa NON è assicurato

L'Assicurazione non opera per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e Cose in essi contenute.

Sono inoltre esclusi i Danni causati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura e quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

- **Consulenza giudiziale**

L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento degli incarichi di Consulente Tecnico d'ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria o di Consulente Tecnico di parte.

L'Assicurazione è estesa all'attività di redazione di consulenze tecniche e perizie.

- **Docenza**

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 1, l'Assicurazione comprende i Danni e le Perdite Patrimoniali che derivano dallo svolgimento dell'attività di libera docenza e dal ruolo di titolare di cattedra universitaria o ricercatore universitario, in relazione alle discipline sanitarie.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

- **Corsi e convegni**

L'Assicurazione comprende i Danni e le Perdite Patrimoniali che derivano dalla partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi e dalla pubblicazione di testi o articoli professionali.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

- **Firma Elettronica Avanzata (FEA)**

L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali che derivano dal servizio di erogazione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) utilizzato nei rapporti con soggetti terzi per scopi istituzionali, societari e commerciali, **solo se sono state utilizzate soluzioni tecniche conformi a quanto dettato dalla normativa in vigore in materia.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di risarcimento indicati in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

- **Errato trattamento dei dati personali**

L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali che derivano dall'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) ai sensi della normativa⁸, **se avvenute in modo involontario, non illecito e non continuativo.**

A parziale deroga dell'articolo *Soggetti non considerati terzi* - lettera b), i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di risarcimento indicati in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

- **Ginecologia e ostetricia**

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 16, l'Assicurazione opera per i danni causati in maniera involontaria a terzi che derivano da analisi genetiche o prenatali.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le pratiche di fecondazione e procreazione assistita.

L'Assicurazione non opera per le Richieste di risarcimento che conseguono alla permanenza dello stato di gravidanza a seguito di errore nell'esecuzione di tecniche di interruzione volontaria di gravidanza, eseguite a qualsiasi titolo, e da cui non sono derivati danni per lesioni corporali o morte alla persona danneggiata.

- **Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica**

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 18, l'Assicurazione opera per i Danni di natura estetico-fisionomica che derivano dall'esecuzione di interventi di chirurgia plastica, se determinati da errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento.

L'Assicurazione opera **se l'attività professionale è svolta all'interno di strutture sanitarie autorizzate al ricovero ordinario o all'assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna (day surgery, day service e day hospital)**, dalle autorità competenti in base ai requisiti di legge, quali: ospedali, cliniche, case di cura, ambulatori chirurgici e ambulatori chirurgici con sala chirurgica.

Per i trattamenti di medicina estetica la garanzia opera anche per l'attività esercitata nello studio professionale dell'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le pretese per mancanza di rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto.

- **Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico Ortopedico - Ernista, Ottico**

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 21, l'Assicurazione opera per i Danni causati in maniera involontaria agli

utilizzatori finali degli apparecchi protesici e dispositivi medici su misura.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i Danni che derivano dalla proprietà, conduzione e gestione dell'esercizio commerciale.

• **Medicina legale o medicina del lavoro - Perdite patrimoniali**

L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali causate in maniera involontaria a terzi nell'esercizio dell'attività professionale di medico legale o medico del lavoro.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le Perdite patrimoniali che conseguono a:

- rischi che derivano da quanto previsto dal d. lgs. N. 81/2008;
- multe e ammende inflitte all'Assicurato o all'Ordine professionale di appartenenza per fatto dello stesso.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

• **Odontoiatria - Estensione all'implantologia**

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 17, l'Assicurazione opera per i Danni che conseguono agli interventi di implantologia dentale e determinati da errore tecnico della prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

• **Medicina veterinaria compresa chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria**

Sono compresi:

- gli interventi chirurgici e gli Atti invasivi a scopi diagnostici e terapeutici;
- le attività presso allevamenti industriali e sportivi;
- le attività di vigilanza e ispezione sanitaria per conto del S.S.N. o di enti pubblici o privati.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i Danni di natura estetica e fisionomici e i Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.
- la gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.

• **Medicina veterinaria escluse chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- gli interventi chirurgici e gli Atti invasivi a scopi diagnostici e terapeutici;
- i Danni di natura estetica e fisionomici e i Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- le attività presso allevamenti industriali e sportivi;
- le attività di vigilanza e ispezione sanitaria per conto del S.S.N., per enti pubblici o privati;
- la gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.

• **Medicina veterinaria compresa chirurgia, esclusa attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria**

Sono compresi gli interventi chirurgici e gli Atti invasivi a scopi diagnostici e terapeutici.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i Danni di natura estetica e fisionomici e i Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto;
- le attività presso allevamenti industriali e sportivi;
- le attività di vigilanza e ispezione sanitaria per conto del S.S.N., per enti pubblici o privati,
- la gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.

Art. 1.3 Responsabilità in solido

Se l'Assicurato risulta responsabile in solido con altri soggetti, Generali Italia risponde del Danno per l'intero, fermo restando il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.



Ci sono limiti di copertura? Garanzia base

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Scoperto	Limite di risarcimento
Malattie professionali	-	50% Massimale RC con il massimo di 500.000,00 euro
Inquinamento accidentale	10% minimo 2.500,00 euro	150.000,00 euro
Mancata acquisizione del consenso informato	10% minimo 2.500,00 euro	-
Cose in consegna	-	2.000,00 euro per Sinistro 10.000,00 euro per anno
Docenza	-	50.000,00 euro
Corsi e convegni	-	50.000,00 euro
Firma Elettronica Avanzata	10% minimo 2.500,00 euro	500.000,00 euro
Errato trattamento dei dati personali	10% minimo 1.500,00 euro	250.000,00 euro
Medicina legale e Medicina del lavoro	10% minimo 1.500,00 euro	-
Odontoiatria - Estensione all'implantologia	10% minimo 1.500,00 euro Per danni neurologici: 10% minimo 2.500,00 euro	-



Come operano lo Scoperto, e il minimo dello Scoperto?

Esempio: la garanzia Firma Elettronica Avanzata prevede uno Scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro.

Caso 1:

La perdita patrimoniale causata dal professionista è di 15.000,00 euro.

Al risarcimento si applica lo Scoperto di 2.500,00 euro, perché il 10% di 15.000,00 euro (1.500,00 euro) è inferiore al valore minimo indicato (2.500,00 euro). Il risarcimento erogato è 15.000,00 euro comprensivo dello Scoperto di 2.500,00 euro che Generali Italia si riserva di recuperare dall'Assicurato.

Caso 2:

La perdita patrimoniale causata dal professionista è di 30.000,00 euro.

Al risarcimento si applica lo Scoperto di 3.000,00 euro, perché il 10% di 30.000,00 euro (3.000,00 euro) è superiore al minimo indicato (2.500,00 euro). Il risarcimento erogato è 30.000,00 euro comprensivo dello Scoperto di 3.000,00 euro che Generali Italia si riserva di recuperare dall'Assicurato.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.4 Medicina estetica

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 18, l'Assicurazione opera anche per i Danni causati in maniera involontaria a terzi dalla pratica della medicina estetica, compreso l'utilizzo del laser per l'esecuzione dei trattamenti estetici. Sono compresi anche i Danni di natura estetico-fisionomica, se determinati da errore tecnico nell'intervento o nella prestazione.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse:

- le Richieste di risarcimento che derivano dalla mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- la pratica della chirurgia estetica.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.5 Danni estetici e fisionomici

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 18, l'Assicurazione opera anche per i Danni estetici e fisionomici causati da interventi chirurgici, Atti invasivi e trattamenti medici senza finalità estetiche, e quelli causati da interventi chirurgici con finalità estetiche di tipo riparativo, resi necessari da infortunio o da malattia o interventi chirurgici su cicatrici postoperatorie che non derivano da interventi estetici.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le Richieste di risarcimento che derivano dalla mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato estetico assunto dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.6 Analisi genetiche e prenatali

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 16, l'Assicurazione comprende i danni causati in maniera involontaria a terzi in conseguenza di analisi genetiche e prenatali.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i Danni che derivano da pratiche di fecondazione e procreazione assistita.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Se presente la Franchigia della garanzia base, in caso di Sinistro, Generali Italia paga il risarcimento per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia della garanzia base e lo Scoperto della presente garanzia.

Art. 1.7 Estensione all'attività svolta per conto di Federazioni Sportive di natura professionistica

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 19, l'Assicurazione opera per l'attività svolta per conto di Federazioni Sportive, Associazioni e Società Sportive di natura professionistica, per errori professionali personalmente commessi dall'Assicurato, da cui sono derivati Danni alla persona per morte o lesioni personali.



Ci sono limiti di copertura? **Garanzie accessorie**

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Scoperto	Limite di risarcimento
Medicina estetica	10% minimo 1.500,00 euro	-
Danni estetici e fisionomici	10% minimo 1.500,00 euro	-
Analisi genetiche e prenatali	10% minimo 2.500,00 euro	-



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.8 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i rischi relativi a:

1. Danni che derivano dall'esercizio di:
 - attività per le quali l'Assicurato non dispone delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti in vigore;
 - attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza e per cui l'Assicurato risulta abilitato;
2. Danni causati dall'Assicurato che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risulta iscritto al relativo Albo professionale, se previsto, o non è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
3. Richieste di risarcimento connesse o che conseguono a Fatti noti di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione o prima della decorrenza di eventuali precedenti contratti stipulati in maniera continuativa con Generali Italia;
4. Danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o ripetuti determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
5. Danni che derivano da prescrizione o somministrazione di farmaci o sostanze per scopi non diagnostici o terapeutici, a eccezione della prescrizione di prodotti con finalità contraccettive, e di farmaci e prodotti medici in genere non conformi alle indicazioni previste dal Ministero della Salute;
6. Danni da gravidanza o permanenza dello stato di gravidanza che deriva dall'errata pratica di attività sanitarie con finalità anticoncezionali o di interruzione della gravidanza (sono invece compresi i Danni causati alle pazienti sulle quali sono state praticate le suddette attività sanitarie);
7. Danni che derivano da attività di sperimentazione e di ricerca clinica e farmaceutica, da pratiche di fecondazione e procreazione assistita;
8. Danni che derivano da mancata rispondenza degli interventi all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
9. violazione dell'obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
10. sanzioni, multe, ammende e penali a carattere punitivo o esemplare inflitte all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
11. responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato e che non derivano dalla legge;
12. violazione di contratti di lavoro;
13. Danni che derivano dalla mancata o errata effettuazione dei test preventivi su sangue e suoi preparati o derivati di pronto impiego e Danni relativi alla responsabilità dei produttori e dei fornitori di emocomponenti e di emoderivati;
14. Danni che derivano dall'impiego di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e da pratiche mediche considerate doping⁹;
15. proprietà dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata;
16. Danni che derivano da attività di analisi genetica e ingegneria genetica o indagini e analisi a carattere genetico o prenatale; sono escluse le attività relative a prodotti che derivano da materiali o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM), e dall'esecuzione di analisi chimiche nel settore merceologico e ambientale;
17. Danni che derivano dall'implantologia;
18. Danni che derivano dalla pratica della chirurgia estetica e medicina estetica, danni di natura estetica e fisionomica e le pretese che conseguono alla mancata rispondenza di interventi, applicazioni, terapie di tipo estetico. Sono esclusi i trattamenti di cosmesi e l'esecuzione di tatuaggi e piercing;
19. attività svolta per conto di associazioni o federazioni sportive (sono invece comprese quelle a carattere dilettantistico o amatoriale);
20. perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo o destinazione;
21. Danni causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;

22. errori, omissioni o ritardi nella stipula, modifica, variazione di Polizze di Assicurazione e nel pagamento di Premi di Assicurazione;

Sono inoltre esclusi:

23. Danni di qualsiasi natura che derivano, anche se in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che contiene asbesto;
24. Danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
25. Danni da furto, incendio, esplosione e scoppio;
26. Danni a macchinari e attrezzature di proprietà di terzi in uso all'Assicurato;
27. Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle Cose trasportate sui mezzi stessi, rimorchiate, sollevate o caricate e scaricate;
28. Danni che derivano da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali o agricole o di servizi, a eccezione di quelli che conseguono a Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza;
29. Danni che derivano da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento;
30. Danni che derivano da atti di guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
31. Danni da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive; radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a eccezione di quelle che conseguono agli aspetti tipici dell'attività professionale dichiarata dall'Assicurato;
32. Danni da emissione di onde o di campi elettromagnetici.

Esclusione Cyber

La presente Polizza non copre:

- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
- danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,

causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- Atto Cyber e Incidente Cyber ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato Informatico, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

in maniera indipendente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisce contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Sono, invece, inclusi in copertura i danni materiali o corporali causati in maniera involontaria a terzi, che derivano dagli eventi oggetto dell'esclusione **Cyber**.



ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 1.9 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto¹⁰, genitori e figli;
- c) tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio;

d) le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.



Dove vale la copertura?

Art. 1.10 Validità territoriale

L'Assicurazione opera per le Richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Unione europea, Svizzera, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

¹ D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38

² Art. 2 del D.M. n. 445/2001 e successive modifiche o integrazioni

³ Art. 3 del D.M. n. 58/2018 e successive modifiche o integrazioni

⁴ Art. 5 del DPR 27/03/1969

⁵ Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38

⁶ D.Lgs. 81/2015 art. 2 comma II, come modificato dalla L. n. 128/2019

⁷ Art. 2049 codice civile

⁸ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e codice privacy – d. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

⁹ Legge 14 dicembre 2000, n. 376; decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17 aprile 2013 e successive modifiche o integrazioni

¹⁰ Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal d. lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare 800 572 572 (dall'estero +39 02 58240565) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviati le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Tutela legale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per Delitti colposi e per Contravvenzioni che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- difendersi in un procedimento penale per Delitto Doloso, compresi i procedimenti penali per violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Come opera la copertura

L'Assicurato deve trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia la copia della sentenza definitiva.

La garanzia opera se l'Assicurato è prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da Doloso a colposo.

In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato o a seguito dell'archiviazione o della derubricazione del reato.

Nelle ipotesi diverse da quelle sopra elencate, l'Assicurato deve restituire tutte le spese anticipate da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia può anticipare le spese fino a un massimo di 5.000,00 euro in attesa della conclusione del procedimento.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i casi di:

- estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
 - applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
- presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria.**

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia opera se viene contestata la violazione delle seguenti normative:

- Normativa sulla Privacy¹;
- Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro²;
- Responsabilità amministrativa da reato³.

In relazione a tale normativa, se in seguito alle indagini il Contraente risulta sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono comprese anche le eventuali Spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera nel limite di 2.500,00 euro per Sinistro.

- codice dell'ambiente⁴;
- presentare opposizione al proprio Ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'Assicurato. La garanzia opera anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado;
 - ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
 - difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza⁵**;
- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera nel limite di 1.000,00 euro per Evento per l'eventuale richiesta di citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la controversia, il procedimento penale, amministrativo o disciplinare, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- a) fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con obbligo di restituzione a Generali Italia entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione, Generali Italia sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media, **solo tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS.** Le attività coperte riguardano:

- lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
- l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza.

Art. 1.2 Chi è Assicurato

Se il Contraente è un libero professionista, le garanzie operano a favore del Contraente e delle seguenti persone che collaborano nell'attività professionale:

- i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
- i praticanti, gli stagisti e i tirocinanti;
- eventuali familiari e affini che collaborano nell'attività.

Se il Contraente è una persona giuridica, organizzata nella forma di società, le garanzie operano inoltre a favore delle seguenti persone:

1. il legale rappresentante e gli amministratori;
2. i professionisti indicati in Polizza
3. i soci liberi professionisti solo **per l'attività svolta nell'ambito dello studio o società.**

Se l'Assicurato è alle dipendenze di un datore di lavoro e non svolge la libera professione, le garanzie operano solo per l'Assicurato nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, **esclusa ogni attività libero professionale.**

La garanzia Opposizione alle sanzioni amministrative (articolo **Tutela legale** lettera c)), oltre ai soggetti sopra indicati, è inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente o imputa loro le attività da essa svolte, per esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza previsti dalla normativa⁶.

Art. 1.3 Attività e beni assicurati

Le garanzie operano per l'attività professionale indicata in Polizza e per le attività che l'Assicurato, in base alle abilitazioni professionali, svolge in qualità di:

- a) consigliere all'interno di consigli di amministrazione di società o enti o associazioni, **con esclusione delle cariche di presidente, amministratore, consigliere delegato**;
- b) soggetto che assume incarichi giudiziari nei modi e termini previsti dall'ordinamento professionale.

Le garanzie operano per gli immobili all'interno dei quali è svolta l'attività professionale, che si trovano in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Ci sono limiti di copertura? Garanzia base

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Tutela legale	-	Massimale indicato in Polizza
- per difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso – anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento		Anticipo fino a 5.000,00 euro
- per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato		Limite di indennizzo 2.500,00 euro per Sinistro (incluso nel Massimale indicato in Polizza per la garanzia <i>Tutela legale</i>)
- per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato - citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile		Fino a 1.000,00 euro per Sinistro
- attività di Litigation PR (tutela della propria reputazione sui media)		Fino a 5.000,00 euro per Sinistro (incluso nel Massimale indicato in Polizza per la garanzia <i>Tutela legale</i>) e solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.4 Continuità penale

Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa di cui all'articolo *Tutela legale* lettere a) e b) opera per gli Eventi insorti durante la validità della precedente Polizza di Tutela legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto, **se si verificano in contemporanea tutti i seguenti presupposti**:

1. **il nuovo contratto Generali Italia ha continuità temporale e segue senza alcuna interruzione la Polizza del precedente assicuratore;**
2. **l'assicuratore precedente ha respinto il Sinistro solo perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;**
3. **l'Evento assicurativo è denunciato a Generali Italia entro la durata della Polizza di Generali Italia;**
4. **l'Assicurato ha denunciato subito il Sinistro al precedente assicuratore;**

5. il Sinistro denunciato rientra nelle garanzie previste dalla Polizza del precedente assicuratore e da quella di Generali Italia.

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni dalla presente Polizza.

I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'Evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto dal precedente contratto.

Art. 1.5 Garanzia Contrattuale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (per esempio via web);
- b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione o con agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del Contraente;
- c) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili adibiti a sede legale del Contraente e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa.

Inoltre, la garanzia opera per difendersi da Richieste di risarcimento di danni avanzate dai clienti, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza⁷;**
- in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi **che non può essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera nel limite di 1.000,00 euro per Evento per l'eventuale richiesta di citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore. assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per la Risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Ci sono limiti di copertura

In caso di Controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore dell'Assicurato, che ha avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia opera solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

Art. 1.6 Vertenze clienti e recupero crediti Italia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) difendersi da Richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
 - 1) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione,**

per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza⁸, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia **Tutela legale**;

- 2) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi **che non può essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale**;
 - 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore della Responsabilità civile alla Richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato**;
- b) affrontare controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato solo a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore;
- assume a proprio carico le spese legali, Spese peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle Controversie, **per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo**. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase **per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza**. Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto**.

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e sono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Art. 1.7 Vertenze clienti e recupero crediti UE

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) difendersi da Richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
 - 1) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza⁹, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale**;
 - 2) in presenza di un'Assicurazione di Responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi **che non può essere attivata poiché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale**;
 - 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore della Responsabilità civile alla Richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato**;
- b) affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente solo a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, **per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo**. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase **per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza**. Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto**.

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e sono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato a clienti, anche a distanza (per esempio via web), compreso il recupero del credito.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
- assume a proprio carico le spese legali, Spese peritali e investigative necessarie **per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di 3 casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto**.

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e sono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per l'azione in giudizio e per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art. 1.9 Fisco e previdenza

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dalla normativa¹⁰. La garanzia opera se il Contraente ha bisogno dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario¹¹, in fase di contraddittorio con le autorità fiscali o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
- b) affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali **diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi**.

Per gli Eventi sopra elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;

- assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, Spese peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la Controversia o il procedimento, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Che cosa NON è assicurato

In aggiunta a quanto indicato all'articolo *Esclusioni*, la garanzia è inoltre esclusa:

- a) per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- b) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
- c) nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se è accertato che la violazione è compiuta con dolo o Colpa grave¹⁰;
- d) per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali..



Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Garanzia contrattuale		1.000,00 euro per Evento per l'eventuale richiesta di citazione in giudizio dell'assicuratore della Responsabilità civile



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.10 Esclusioni

Le garanzie sono escluse per:

- a) Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato (se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o in caso di provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato¹², derubricazione del reato da Doloso a colposo);
- b) Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- c) fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- d) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti che conseguono a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- e) materia amministrativa, fiscale e tributaria, (sono inclusi i procedimenti penali in tali materie e quanto previsto dalle garanzie accessorie, se indicate in Polizza);
- f) Controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza;
- g) Controversie con il proprio datore di lavoro, salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria *Vertenze di lavoro* se indicata in Polizza;
- h) Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria *Fisco e previdenza*, se indicata in Polizza;
- i) Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
- j) procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative;
- k) opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
- l) Controversie di Diritto civile che non riguardano Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di Responsabilità civile;
- m) richieste di risarcimento di danni causati per le quali:
 - l'Assicurato non ha un'Assicurazione di Responsabilità civile, o
 - questa Polizza non è in regola con il pagamento dei Premi, o
 - l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per la presenza di Franchigia o Scoperto, o

- l'Assicurazione di Responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura e la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che:
 - stabilisce l'inoperatività della copertura di Responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato;
 - non prevede la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

Art. 1.11 Limitazioni di copertura comuni a tutte le garanzie

La garanzia non opera:

- a) se il valore economico della Controversia o della Sanzione amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
- b) per Controversie e procedimenti che riguardano immobili in cui non è svolta l'attività professionale o che si trovano in paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- c) per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione;
- d) per Controversie che riguardano contratti di leasing immobiliare;
- e) per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- f) per Controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;
- g) per Controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- h) Controversie contro Generali Italia.

In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

Art. 1.12 Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia

Generali Italia non si fa carico e non rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli articoli *Gestione del sinistro e Obblighi in caso di sinistro*;
- b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati¹²; se i compensi sono conteggiati con tariffa oraria, per il rimborso sono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi che corrispondono alle attività svolte;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, con esclusione di ogni duplicazione di onorari;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà¹³;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (per esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- j) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) oneri fiscali, a eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



Dove vale la copertura?

Art. 1.13 Validità territoriale

Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nelle garanzie accessorie *Fisco e previdenza, Vertenze clienti e recupero crediti Italia e Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia.*

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

¹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, codice privacy – d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

² D.lgs. n. 81/2008 successive modifiche e integrazioni

³ "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", d. lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

⁴ "Testo unico in materia ambientale" d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

⁵ Art. 1917 del codice civile

⁶ D.lgs. 231/2001

⁷ Art. 1917 del codice civile

⁸ Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

⁹ Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche

¹⁰ Art. 5 del Decreto Legislativo 472/97

¹¹ Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche

¹² Decreto ministeriale 13 agosto 2022 n. 147 e successive modifiche e integrazioni

¹³ Art. 1292 codice civile

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione

Per l'Assicurato e per i soggetti della cui opera si avvale, l'**efficacia dell'Assicurazione è subordinata all'iscrizione nell'Albo professionale** dell'Ordine relativo all'attività professionale dichiarata in Polizza, se previsto, o al possesso dei **requisiti richiesti** dalle norme in vigore.

La cancellazione o la radiazione dall'Albo professionale determinano la risoluzione dell'Assicurazione.

Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'indennizzo e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione¹.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'Evento dannoso si verifica (**aggravamento del rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo².

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'Evento dannoso si verifica (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto³.

Art. 2.3 Altre assicurazioni - Secondo rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipula di altre Assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Nel caso in cui, per gli stessi rischi coperti dalla presente Polizza, **sono state sottoscritte altre Assicurazioni, la presente Polizza opera a secondo rischio** e quindi in eccesso ai Massimali dell'altra Assicurazione.



Come opera la copertura a primo rischio e a secondo rischio?

Esempio: la copertura RC Professionale è presente sulla polizza A con un limite di risarcimento di 1.000.000,00 euro per Sinistro e sulla polizza B (Generali Italia) con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 euro per Sinistro.

Il Danno causato dal professionista è di 1.500.000,00 euro:

1. se la polizza A **non opera** il risarcimento è pagato per intero dalla polizza B (primo rischio);
2. se la polizza A **opera** il risarcimento è pagato con:
 - polizza A 1.000.000,00 euro (primo rischio);
 - polizza B 500.000,00 euro (secondo rischio).

Art. 2.4 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni **devono** essere fatte **per iscritto**.

Le comunicazioni alle quali il **Contraente o l'Assicurato** sono tenuti **devono essere**:

- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta **Generali Italia** in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.



Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento o a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti,
 - per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA; o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito,
 - per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza.

Se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, **in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata.** In caso di sospensione la copertura produce di nuovo i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o in Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente deve dare immediata comunicazione a Generali Italia;

- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutate le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti⁴. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



ATTENZIONE: il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento, l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non opera.



Salvo buon fine: la Garanzia opera anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia solo se il pagamento del Premio è accreditato in un momento successivo. In caso di mancato accredito la garanzia non opera o rimane sospesa.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile dopo la registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'App MyCattolica.

Art. 2.8 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.9 Durata dell'assicurazione e proposta di variazioni contrattuali alla scadenza

L'Assicurazione ha durata annuale.

La copertura assicurativa cessa alla scadenza indicata in Polizza e **non prevede il tacito rinnovo**.

Generali Italia ha la facoltà di proporre il rinnovo del contratto e, almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo ed eventuali nuove condizioni di assicurazione o di Premio.

La proposta è valida e vincolante per Generali Italia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale.

Il Contraente può accettare tale proposta tramite il pagamento del Premio entro il termine di validità della proposta, con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione - Mezzi di pagamento del Premio*. **Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e l'accettazione delle nuove condizioni proposte.**

In tal caso la nuova copertura assicurativa decorre dalla data di scadenza della copertura in corso, solo se il pagamento del nuovo Premio di assicurazione avviene entro i **30 giorni** successivi alla scadenza della Polizza.

In caso di mancato pagamento entro il termine di validità della proposta, il contratto è risolto alla scadenza pattuita in origine, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di Generali Italia.

Art. 2.10 Validità temporale - Retroattività

Inizio della garanzia - Retroattività

L'Assicurazione di Responsabilità civile è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato⁵ di non essere a conoscenza di alcun elemento che può far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a fatti o atti posti in essere nel periodo precedente alla stipula della presente Polizza.

L'Assicurazione opera per le Richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se tali richieste conseguono a comportamenti posti in essere prima di tale periodo e comunque entro 10 anni (Retroattività decennale).

Se la presente Polizza sostituisce, senza soluzione di continuità, altre Polizze in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, l'Assicurazione opera per le Richieste di risarcimento relative a fatti accaduti a partire dall'inizio della Retroattività della prima Polizza sostituita.

Nel caso di Serie di Sinistri la data del primo Sinistro è considerata come data valida per tutti i Sinistri successivi

della serie.

Termine della garanzia

L'Assicurazione non opera per le Richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato dopo la data di cessazione del contratto.

Art. 2.11 Ultrattività per cessazione definitiva dell'attività

Che cosa è assicurato

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, che si verifica durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, le Richieste di risarcimento - che conseguono a errori o omissioni accaduti o commessi dopo la data di Retroattività e fino alla data di cessazione dell'attività - sono coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore per ulteriori 10 anni.

Come opera la copertura

Il Contraente o l'Assicurato (o i suoi eredi) devono dare tempestiva comunicazione a Generali Italia della cessazione dell'attività professionale e, per attivare l'Ultrattività devono pagare, in un'unica soluzione, il Premio dovuto come di seguito specificato:

- 400% per i contratti in vigore da meno di 5 annualità complete,
 - 250% per i contratti in vigore da almeno 5 annualità complete,
 - 150% per i contratti in vigore da almeno 10 annualità complete
- del Premio pagato per l'ultima annualità.

Ci sono limiti di copertura

I Massimali indicati in Polizza rappresentano la somma massima di esposizione di Generali Italia, per tutta la durata dell'Ultrattività, a prescindere dal numero e dal valore delle Richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le Richieste di risarcimento relative ai fatti che hanno determinato la radiazione o la sospensione dall'Ordine professionale.

Art. 2.12 Ultrattività per variazione dell'attività professionale

Che cosa è assicurato

In caso di qualsiasi variazione dell'attività professionale svolta, che si verifica durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, l'Assicurato può richiedere la proroga dell'Assicurazione per le Richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato nei **10 anni successivi alla data della variazione**, se tali Richieste si riferiscono a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza e comunque prima della variazione dell'attività.

Come opera la copertura

Per attivare l'Ultrattività, l'Assicurato deve richiedere la proroga entro **60 giorni dalla variazione dell'attività svolta e pagare il Premio previsto.**

Ci sono limiti di copertura

I Massimali indicati in Polizza rappresentano la somma massima di esposizione di Generali Italia, per tutta la durata dell'Ultrattività, a prescindere dal numero e dal valore delle Richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato.

Art. 2.13 Ultrattività per cessazione dell'attività (Tutela legale)

Che cosa è assicurato

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione o dalla radiazione dall'Albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita IVA, l'Assicurato (o i suoi eredi) può richiedere la proroga dell'Assicurazione di Tutela legale per le richieste di attivazione delle garanzie della sezione di Tutela legale nei **10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività, per comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza** e comunque prima della cessazione dell'attività.

Come opera la copertura

Per attivare l'Ultrattività, l'Assicurato deve richiedere la proroga entro **60 giorni dalla documentata cessazione dell'attività e pagare il Premio previsto.**

Ci sono limiti di copertura

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta la somma massima che Generali Italia paga, a prescindere dal numero di denunce di Sinistro presentate dall'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e il periodo di proroga della copertura.

Che cosa NON è assicurato

L'Ultrattività non opera per la garanzia *Direttore sanitario*.



Come posso disdire la Polizza?

Art. 2.14 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente, può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Il Contraente deve inviare comunicazione scritta a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

¹ Artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile

² Art. 1898 codice civile

³ Art. 1897 codice civile

⁴ Art. 1901 codice civile

⁵ Artt. 1892 e 1893 codice civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Denuncia del sinistro

In caso di Sinistro, il **Contraente o l'Assicurato deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.**

La denuncia **deve contenere:**

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto,
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso,
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:

- **far pervenire in maniera tempestiva a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile;**
- **fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**

Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il **Contraente o l'Assicurato deve:**

1. **comunicare in maniera tempestiva richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;**
2. **mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non subito disponibili, acquisibili appena possibile per agevolare le indagini e le verifiche del danno;**
3. **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;**
4. **trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia ogni atto giudiziario a lui notificato;**
5. **collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;**
6. **trasmettere a Generali Italia la documentazione in suo possesso o, se non è disponibile subito, da lui acquisibile appena possibile;**
7. **comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.**

Se il Contraente o l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 3.3 Azione diretta del danneggiato

Il danneggiato ha diritto di presentare la Richiesta di risarcimento direttamente a Generali Italia.

Generali Italia risponde entro il Massimale e i Limiti di risarcimento per le quali è stata stipulata l'Assicurazione.

Generali Italia può non accogliere la Richiesta di risarcimento se:

- a) i fatti dannosi derivano dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa;
- b) i fatti che hanno generato la responsabilità si sono verificati prima del periodo di Retroattività o le Richieste di risarcimento sono state presentate dopo la data di scadenza della Polizza;
- c) l'entità del Danno rientra nelle eventuali Franchigie e Scoperti previsti in Polizza;
- d) il Premio della Polizza non è stato pagato.

Al di fuori di tali ipotesi, Generali Italia ha comunque diritto di rivalsa verso l'Assicurato per recuperare le somme non dovute in base alle condizioni di Polizza e alle effettive responsabilità dell'Assicurato.

Art. 3.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa; nomina, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui**

all'articolo *Obblighi in caso di sinistro*. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale sopra indicato, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 3.5 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto al risarcimento e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento, o
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente, dell'Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato per il Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Quando un sinistro è considerato in garanzia

Un Evento è considerato in garanzia se avviene:

- dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto, se il Premio è stato pagato, per risarcimento di danni extracontrattuali o procedimento penale o amministrativo;
- trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto, se il Premio è stato pagato, per Controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto in vigore con Generali Italia per i medesimi rischi (che ha avuto una durata minima di 90 giorni), l'Evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto. Questa limitazione non vale per le richieste di risarcimento di danni causati dall'Assicurato ai clienti.

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel periodo di efficacia dell'Assicurazione **ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.**

La copertura opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo¹.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:

- la data del primo Evento che ha dato origine alla Richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Art. 3.2 Denuncia del sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata in maniera tempestiva tramite una delle seguenti modalità:

- DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 572 572 e il numero +39 02 5824 0565 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00). Un operatore raccoglie la denuncia, indica informazioni e documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
- DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.
- CONSULENZA LEGALE TELEFONICA:** al numero verde 800 572 572 e il numero +39 02 5824 0565 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00).

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato deve far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso, comunque entro il termine utile per la difesa.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.

Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale Litigation PR l'Assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS, e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.

Art. 3.3 Gestione del sinistro

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata solo a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, **direttamente o con l'aiuto di professionisti da essa individuati². A tale scopo l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della Controversia;**
- b) per la risoluzione della Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle controversie;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non indica il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di procedimento penale per Delitto Doloso, le prestazioni sono sospese e il rimborso delle spese di difesa sostenute è condizionato ad assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza passata in giudicato o a derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti:

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- c) **se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

Art. 3.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti.**

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

Se l'Assicurato vuole in alternativa agire tramite le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione³.

Art. 3.5 Obblighi in caso di sinistro

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il Sinistro in maniera tempestiva e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare in maniera tempestiva DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene e non rimborsa spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella.**
- e) **non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della Controversia che prevede a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo se DAS verifica un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;**
- f) **per la garanzia di tutela legale Litigation PR deve rivolgersi solo al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.**

Art. 3.6 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili:

- **dell'operato di legali e periti;**
- **di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

Art. 3.7 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- **paga l'indennizzo;**
- **comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.**

¹ Artt. 374-376 del codice di procedura penale

² Art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - d. lgs. 209/05

³ D. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

